



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE

~ artt. 250 e segg. c.p.p. ~

DECRETO DI ISPEZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE

~ artt. 244 e segg. c.p.p. ~

INFORMAZIONE DI GARANZIA

~ artt. 369 e 369bis c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di

- **NOVARI Vincenzo**, nato il 04.06.1959 a Genova (GE) e residente a Milano (MI), via [REDACTED]

allo stato senza difensore

per il reato di cui agli artt. 81, 319, 321 c.p. in relazione alle condotte di NOVARI Vincenzo e ZUCO Massimiliano che, nella loro qualità di pubblici ufficiali per le loro funzioni tipiche di carattere provvedimentoale e amministrativo esercitate all'interno della FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026, per compiere atti contrari al proprio ufficio e segnatamente favorire l'affidamento delle gare relative al cd. ecosistema digitale di FONDAZIONE, ricevevano da TOMASSINI Luca somme di denaro e altre utilità (quale l'auto Smart per ZUCO, pagata direttamente da TOMASSINI tramite VETRYA fin dal novembre 2019) o comunque ne accettavano la promessa, con successive aggiudicazioni delle stesse a favore di VETRYA ed emissione di fatture da parte di VETRYA e QUIBYT (entrambe amministrare da TOMASSINI), nei confronti della FONDAZIONE, per importi complessivamente non inferiori a 1.895.346,60 euro.

Fatti commessi in Milano, tra il marzo 2020 e il marzo 2021.

vista, in particolare, la *nota della Squadra reati informatici della Procura di Milano del 17.1.2023* (qui completamente richiamata) nella quale, all'esito dell'attività svolta nell'ambito del p.p. 29059/18 mod. 21, emergevano - dalla analisi tecnica dello smartphone di **TOMASSINI Luca**, nella sua qualità di amministratore delegato di VETRYA S.p.A, e delle conversazioni *WhatsApp* in esso rinvenute - elementi indiziari in ordine al reato di cui all'art. 353 comma 2 c.p. e, all'esito dei successivi approfondimenti investigativi compiuti dalla Guardia di Finanza di Milano compendiate a partire dalla *nota del Nucleo di Polizia economico - finanziaria, Gruppo Tutela spesa pubblica* -

sezione anticorruzione del 6.12.2023 e successivi seguiti (anch'esse completamente richiamate), in ordine al reato di cui agli artt. 319, 320 e 321 c.p.

Conversazioni *WhatsApp* nelle quali il linguaggio degli interlocutori è esplicito sul punto, ad avvalorare la natura oggettiva e documentale degli elementi indiziari successivamente valorizzati dalla GDF di Milano i quali, ove raffrontati con ciò che si sarebbe successivamente verificato nella realtà dei fatti (in piena aderenza a quanto inizialmente pronosticato dagli interlocutori), inducono a ritenere realizzatosi nei fatti un accordo corruttivo tra gli attori di FONDAZIONE coinvolti (NOVARI Vincenzo e ZUCO Massimiliano) e l'imprenditore TOMASSINI in relazione alle gare per l'aggiudicazione dei servizi digitali dei Giochi olimpici e paraolimpici di Milano Cortina 2026. Ed infatti, nelle richiamate note della GDF, viene evidenziata sia la concreta estrinsecazione dei rapporti economici di VETRYA S.p.A. con la FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026, documentati dalle fatture emesse dalla prima nei confronti della seconda per un importo complessivo di euro 816.859,60 tra il 30.09.2020 e il 30.04.2022, sia dalla notizia dell'effettiva aggiudicazione da parte di VETRYA, dalla stessa comunicata via "Twitter" in data 15.03.2021, della "gara" relativa all'incarico per lo sviluppo dei servizi digitali delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ma la vicenda in esame deve altresì tenere in debito conto come, nel corso della richiamate conversazioni *WhatsApp* (risalenti al novembre 2019), TOMASSINI faceva riferimento a propri pregressi rapporti con NOVARI Vincenzo, inviando lo *screenshot* di una conversazione - con il medesimo intrattenuta - a ZUCO Massimiliano, in favore del quale TOMASSINI già riferiva di essere intervenuto al fine di consentirne il proprio inserimento lavorativo nel comitato organizzatore delle Olimpiadi, di prossima costituzione.

Nomina che effettivamente è avvenuta, tramite l'intervento di NOVARI (Amministratore delegato della FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 dal 09.12.2019), nel ruolo di direttore tecnico dei servizi digitali ("*Digital Director*" e/o "*CTO*") con un compenso complessivo per ZUCO di euro 857.732,00 dal 2020 e il 2022 e con assegnazione di auto Smart, fin dal novembre 2019, pagata direttamente da TOMASSINI tramite VETRYA per le "*cortesie*" fatte "*ultimamente*" (così si esprime in *chat* lo stesso TOMASSINI) e venendo così investito da NOVARI medesimo, dapprima di fatto e successivamente con delega formale, a stipulare contratti ed effettuare affidamenti per conto dell'Ente nell'ambito del settore tecnologico/digitale.

Di contro - sempre delle richiamate comunicazioni *WhatsApp* - è stato documentalmente accertato come TOMASSINI si adoperi in ambito tecnologico sul tema Olimpiadi appena viene reso pubblicamente noto il nominativo di NOVARI come "CEO", mentre ancora non era stata costituita la FONDAZIONE (circostanza che avverrà il 09.12.2019, contestualmente alla nomina di NOVARI come Amministratore delegato).

Altra circostanza rilevante e documentalmente accertata dalla GDF di Milano è che, messa in liquidazione VETRYA S.p.A. nel novembre 2021, le sarebbe subentrata la società QUIBYT S.r.l. costituita dallo stesso TOMASSINI che ne è amministratore unico (addivenendo anche alla stipulazione - in data 25.01.2022 - di un contratto di affitto di un ramo d'azienda di VETRYA con impegno all'acquisto in favore di QUIBYT). Nonostante questo "cambio di denominazione sociale", le relazioni commerciali di TOMASSINI con la FONDAZIONE sono rimaste invariate, ed anzi alimentate da fatture emesse dalla QUIBYT S.r.l. nei confronti dell'Ente, tra il 2022 e il 2024, per un importo complessivo di euro 1.078.487.

Da ultimo la nota del Nucleo di Polizia economico - finanziaria, Gruppo Tutela spesa pubblica - sezione anticorruzione del 17.5.2024 (qui completamente richiamata) da conto che, da una analisi ancora più approfondita delle comunicazioni *chat* complessivamente acquisite nell'ambito

dell'originario p.p. 29059/18, emergerebbero – a conferma dell'ipotesi investigativa - profili di criticità quantomeno in relazione a **tre affidamenti a VETRYA di servizi relativi al cd. ecosistema digitale** (sviluppo delle Piattaforme Web e Mobile; servizi licensing Office 365, Hosting in Cloud e Operation; implementazione Microsoft Azure Information Protection) **operati da FONDAZIONE** tra il marzo 2020 e il gennaio 2021 (e successivamente gestiti da QUIBYT, dopo la messa in liquidazione di VETRYA), con ZUCO sempre attivo in interlocuzioni con TOMASSINI in palese violazione degli elementari criteri di trasparenza ed imparzialità nella aggiudicazione di gare pubbliche. Mentre, nel medesimo periodo, emerge come altrettanto significativa una *e-mail* inviata all'interno di VETRYA nella quale si legge *"Entro domani sera cerchiamo di avere un importo da trasferire a Zuco"*.

E ancora la GDF di Milano segnala ulteriori elementi di criticità in conversazioni nelle quali ZUCO, per interessi di carattere personale non altrimenti giustificabili nell'esercizio delle sue funzioni all'interno di FONDAZIONE, insiste con TOMASSINI affinché uno dei due loghi di Milano Cortina 2026, oggetto di un "televoto" pubblico gestito – a livello tecnologico – sempre da VETRYA, avesse la meglio sull'altro (in violazione dell'idea stessa di una "giuria popolare" alla quale fosse deputata, in via esclusiva, la scelta del logo).

In tale contesto di "opacità" la GDF di Milano rileva come, durante il mandato di NOVARI, in FONDAZIONE sia stato assunto personale dipendente che - come rilevano banche dati e fonti aperte – appare come parte di una cerchia di soggetti conosciuti da NOVARI stesso nell'ambito di suoi precedenti incarichi dirigenziali (nella società H3G) o per cointeressenze societarie (principalmente in BIZBOOST, SOFTYOU e NHC, società tutte riferibili al NOVARI).

Emerge poi dalla stessa nota di PG (in uno con quanto è stato possibile verificare *ictu oculi*, a cadenze periodiche, in relazione alla concreta operatività del sito internet *MilanoCortina2026.olympics.com*) come dal **29 aprile 2024** tale sito internet non abbia più alcun legame tecnologico con QUIBYT (con la conseguenza che tale società non appare più nella significativa pagina relativa alla *Cookie Policy*) e che, di contro, sia "apparsa" da quel giorno sul sito internet il riferimento alla società DELOITTE come sponsor tecnico *"per contribuire a migliorare e proteggere l'ecosistema digitale del CIO a supporto del Movimento Olimpico"*.

Considerato che - sempre in base alle risultanze investigative agli atti - si ritiene pienamente configurabile in capo ai titolari di cariche amministrative all'interno della FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 (quali il Presidente, l'Amministratore delegato e gli altri procuratori speciali), ove esercitino – come nel caso che ci occupa – funzioni tipiche di carattere provvedimentale o amministrativo, la qualifica di pubblico ufficiale *ex art. 357 c.p.*, atteso che tale soggetto giuridico, benché formalmente privatistico (come previsto dalla l. 8 maggio 2020, n. 31 in sede di conversione del d.l. 11 marzo 2020, n. 16), possiede - anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità e della Corte di Giustizia UE - tutte le caratteristiche per essere annoverato nella categoria dell'organismo di diritto pubblico, giusto il perseguimento da parte della stessa di scopi di interesse generale e di chiaro spessore pubblicistico, in uno con la nomina pubblica degli stessi componenti del C.d.A. ed il controllo pubblico esercitato sulla FONDAZIONE dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali secondo la norme di legge istitutive e regolatrici dell'assetto dell'Ente.

RILEVATO

che, in conseguenza di quanto sopra, vi è fondato motivo di ritenere che nel luogo di